VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Associazione ETS **Seconda Chance**

Sede legale: viale Medaglie d'Oro, 340

Codice fiscale 96537360586

Data: 28 dicembre 2025
Ora: 9,30

Luogo: tramite piattaforma telematica

L'anno 2025, il giorno 28 del mese di dicembre, in prima convocazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione ETS **Seconda Chance** ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, regolarmente convocata secondo le disposizioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica degli articoli 1) denominazione sociale, e articolo 15 dello Statuto, partecipazione dei minori a seguito delle prescrizioni del RUNTS.

Sono presenti i soci:

- Flavia Filippi, presidente
- Stefano Fabbri, vice presidente
- Francesco Grazi, tesoriere
- Paolo Glisenti, referente relazioni istituzionali
- Maria Claudia Costantini, segreteria e progettazione
- Costanza Toti
- Caterina Piermarocchi

Assume la presidenza la signora Flavia Filippi, il quale, constatata la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza prevista dall'articolo 13 dello Statuto, dichiara valida l'assemblea e apre la discussione.

La Presidente espone le modifiche richieste dal RUNTS, con particolare riferimento alla denominazione ETS e alla partecipazione assembleare dei soci minori.

VARIAZIONI AL TESTO APPROVATO DEL NUOVO ARTICOLO 1

"E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata " Associazione Seconda Chance ".
La denominazione contiene l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS", riservato esclusivamente agli enti qualificati ai sensi dell'articolo 35 del Codice del Terzo Settore
Agisce ed opera in base ai dettami del DLGS 117/2017 e s.m.i. (Codice della Riforma del Terzo Settore) nonché del rispetto degli articoli 36 e ss. del Codice Civile , non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. L'associazione può utiliz,zare la

denominazione di Associazione di Promozione Sociale e/o l'acronimo APS e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni con il pubblico in conformità alla disciplina applicabile in seguito dell'iscrizione nei rispettivi registri

TESTO APPROVATO DEL NUOVO ARTICOLO 15
"Art. 15 – " partecipazione assembleare"
"I soci minori di età possono partecipare alle assemblee e votare tramite l'esercizio della potestà genitoriale da parte di chi ne ha la responsabilità, secondo quanto previsto dall'art. 320 del Codice Civile e dalle norme statutarie."

Dopo ampia discussione, l'assemblea, con votazione palese all'unanimità,

DELIBERA

di approvare all'unanimità la nuova formulazione degli articoli 1) e 15) dello Statuto, così come riportato sopra e allegata al presente verbale.

di autorizzare la Presidente a trasmettere il verbale e il nuovo Statuto aggiornato al RUNTS per la registrazione entro i termini prescritti.

Non essendoci altro da discutere, la Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10,00.

Il presente verbale, redatto da me Maria Claudia Costantini viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente: _____
Flavia Filippi Presidente

Il Segretario: Maria Claudia Costantini
Maria Claudia Costantini Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
Ufficio Territoriale di Albano Laziale
N. 43
Serie 3
Data 22/01/2026
REGISTRATO CON EURO
€ 200,00
IL DIRIGENTE

Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale di Albano Laziale - Agenzia delle Entrate

ALLEGATO "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

DI PROMOZIONE SOCIALE

"SECONDA CHANCHE - APS "

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 dicembre 2025

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata " Associazione Seconda Chance ".

La denominazione contiene l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS", riservato esclusivamente agli enti qualificati ai sensi dell'articolo 35 del Codice del Terzo Settore.

Agisce ed opera in base ai dettami del DLGS 117/2017 e s.m.i. (Codice della Riforma del Terzo Settore) nonché del rispetto degli articoli 36 e ss. del Codice Civile , non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. L'associazione può utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale e/o l'acronimo APS e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni con il pubblico in conformità alla disciplina applicabile in seguito dell'iscrizione nei rispettivi registri.

ARTICOLO 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Roma, Viale Medaglie d'Oro , n. 340, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con delibera di Assemblea Ordinaria dei Soci.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4 – FINALITÀ E SCOPI

L'Associazione è apolitica e apartitica, democraticamente gestita, non persegue fini di lucro e non attua alcuna discriminazione di sesso, cultura, razza o religione.

L'Associazione si ispira ai valori fondanti della Costituzione della Repubblica Italiana vigente e alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, che hanno ispirato l'Associazione stessa e che si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'Associazione si propone di realizzare iniziative volte a:

Reinserire nel mondo del lavoro i detenuti e gli ex detenuti, persone che dopo periodi di reclusione hanno perso il contatto con la società esterna , non sanno come sostenere economicamente se stessi e le loro famiglie, ed hanno serie difficoltà a potere ritrovare o trovare una collocazione occupazionale.
A tal fine, l'Associazione promuove tra gli imprenditori l'utilizzo delle norme che ne facilitano il collocamento, in particolare promuovendo l'applicazione della Legge 22 giugno 2000, n. 193 (legge " Smuraglia").. L'opportunità è offerta anche agli immigrati, che una volta espiata la pena, spesso tornano relegati ai margini della società. L'associazione promuove la ricerca di posti di lavoro anche tra le aziende pubbliche, perseguendo in tutti i casi la sola finalità del reinserimento sociale e non di un servizio di collocamento.
Favorire il rispetto della persona, della sua dignità umana e delle sue espressioni culturali;
collaborare allo sviluppo della fratellanza tra i popoli, alla reciproca conoscenza di culture, tradizioni e orientamenti religiosi;
sviluppare la solidarietà civile ed etica tra popolazioni diverse.
L'attività potrà essere condotta con iniziative a livello locale, nazionale, nel territorio dell'Unione Europea e dell'Europa extracomunitaria, con interscambi con le popolazioni di Paesi in via di sviluppo.
L'Associazione dedicherà particolare attenzione alla promozione culturale di categorie sociali che si trovino in condizioni di disagio o di svantaggio sociale (detenuti, ex detenuti e loro famiglie), interagendo con le Istituzioni, gli organismi pubblici e privati, le istituzioni scolastiche e le scuole di ogni ordine e grado, statali, private e paritarie, le università, i servizi sociali, il mondo dell'associazionismo e del Terzo Settore, della cultura e dell'arte.

ARTICOLO 5 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:
interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, ci cui alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ARTICOLO 6 – ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione può perseguire, altresì, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente articolo, di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo:
curare i rapporti con tutte le istituzioni statali e pubbliche, gli organismi privati e le associazioni italiane ed estere che hanno analoghi scopi;
promuovere ogni forma di educazione della persona nelle sue molteplici espressioni;
contribuire allo sviluppo di una cultura attenta alla crescita della consapevolezza di individui, gruppi e delle collettività in generale;
facilitare in individui di ogni età processi che portino a una maggiore integrazione, organizzazione e autoregolazione di aspetti fisici, emotivi e mentali, tali da consentire a ognuno di sviluppare il proprio potenziale;
curare la pubblicazione di opere, articoli, atti di convegni e seminari, studi e ricerche, monografie e riviste di carattere divulgativo, anche in forma multimediale;
promuovere corsi di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione in proprio e/o stipulare accordi e convenzioni con università o enti pubblici e privati come partner, produrre materiale didattico;
svolgere attività di supervisione e consulenza;
favorire il senso di appartenenza della popolazione al territorio attraverso la conservazione e il recupero del valore-storico culturale dei luoghi;
interessare il mondo della scuola alle tematiche proprie dell'Associazione;
promuovere e costituire attività economiche, nei limiti posti dalla sua natura di ente senza fini di lucro, allo scopo esclusivo di perfezionare e migliorare le attività previste nel presente Statuto;
promuovere e realizzare progetti di promozione culturale e sociale, anche attraverso la richiesta di finanziamenti e contributi pubblici e privati, locali, nazionali, comunitari, internazionali;
promuovere attività sportive a fini educativi e sociali
aderire ad altre associazioni, enti ed organizzazioni nazionali, europee e internazionali, aventi finalità similari con accordi di collaborazione e di scambio di servizi e attività.
L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa, e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività commerciali marginali previste dalla legislatura vigente.
L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

ARTICOLO 7 – SOCI

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche per il tramite di un loro delegato, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
L'ammissione del Socio avviene secondo i seguenti passaggi:
Compilazione del modulo di ammissione da parte dell'aspirante Socio
Delibera del Consiglio Direttivo
Comunicazione dell'accettazione al nuovo Socio ed iscrizione nel Libro Soci
Versamento della quota associativa.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
Tutti gli Associati hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'Associazione, primo tra tutti il diritto di voto. Tutti gli Associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'Associazione a cui hanno aderito. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo. Non possono essere ammessi soci temporanei. Tutte le attività dei Soci e le cariche associative sono volontarie e svolte a titolo gratuito, fatta salva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'opera prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa.
L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo e può assumere dipendenti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e alla qualificazione dell'attività svolta. I rapporti di lavoro sono regolati dalla legge.

Rinnovo dello status di Socio
Gli Associati verranno invitati al termine dell'anno sociale a rinnovare la quota associativa. Gli Associati avranno tempo fino al 31 marzo dell'anno sociale successivo per versare la quota e confermare il loro status di Soci. Qualora non venisse saldata la quota associativa entro il termine previsto, lo status di Socio verrebbe a decadere.

ARTICOLO 8– DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega se in regola con il pagamento della quota associativa, a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Tutti i Soci godono in tutte le riunioni dell'elettorato attivo e passivo ed hanno diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

I Soci hanno diritto a frequentare i locali sociali e ad utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.

Gli Associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Gli Associati sono tenuti al pagamento delle quote associative entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della loro scadenza. Le quote di iscrizione annue sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili. Il domicilio dei Soci, per quanto riguarda i rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro Soci. I Soci saranno tenuti ad indicare nella domanda di iscrizione, laddove ne siano in possesso, anche il loro numero di fax ed indirizzo e-mail al quale verranno quindi inviate le comunicazioni previste dal presente statuto in alternativa e con la stessa efficacia delle comunicazioni inviate tramite posta ordinaria. I Soci sono tenuti inoltre a fornire il proprio codice fiscale, laddove ne siano in possesso – o altro elemento identificativo equivalente qualora non residenti in Italia.

ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per:

- Decesso
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi quattro mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto, o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

L'esclusione o la riammissione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato per iscritto all'Associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione può ricorrere al collegio dei probiviri (se nominato) o direttamente al Presidente dell'Associazione, mediante raccomandata. Il recesso ha effetto alla fine dell'anno Sociale in corso.

ARTICOLO 10 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità per il bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per finalità di solidarietà.
L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sono in ogni casso vietate rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Dlgs. 3 luglio 2017 n.117.
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 11 – LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi della prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei soci ai sensi dell'articolo 16 del DLGS 3 luglio 2017 n.117 e del disposto art.36 del medesimo decreto legislativo 117/2017

ARTICOLO 12 – ORGANI

l'Assemblea dei Soci
il Consiglio Direttivo
i Probiviri
il Presidente
l'Organo di Controllo
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti gli Associati, , in regola con il pagamento delle quote associative.

L'assemblea generale ordinaria degli Associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale o del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno e necessario e quando vi sia la richiesta scritta di almeno 30% degli Associati aventi diritto al voto.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli Associati o consegnata a mano almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede sociale, o altrove purché nel territorio nazionale, almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica o tramite pubblicazione sul sito internet dell'Associazione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

ARTICOLO 14 – DELEGHE

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di 3 (tre) deleghe alla stessa persona. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali limiti e facoltà di subdelega.

Se la delega è conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

L'Assemblea può tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio/video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci ed è, pertanto, necessario che:

sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove fossero presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

ARTICOLO 15 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ogni Associato può votare ed ha diritto a un solo voto. **I soci minori di età possono partecipare alle assemblee e votare tramite l'esercizio della potestà genitoriale da parte di chi ne ha la responsabilità, secondo quanto previsto dall'art. 320 del Codice Civile e dalle norme statutarie.**"Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti si tiene conto degli astenuti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.
Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
Spetta all'Assemblea deliberare in merito a:
Elezione del Consiglio Direttivo
Elezione Collegio dei Probiviri
Nomina dell'Organo di Controllo
Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
Approvazione e modifiche dello Statuto e dei regolamenti
Approvazione del programma delle attività
Approvazione dello scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria degli Associati delibera in merito a:
approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;
approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione, ove previsto;
approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale trascorso;
nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;

approvazione di eventuali regolamenti dell'Associazione;
ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'assemblea straordinaria.
L'assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
L'assemblea straordinaria degli Associati delibera in merito a:
modifiche statutarie;
l'incorporazione, fusione o scissione dell'Associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli Associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
Al presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.
Il Segretario redige i verbali, che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso; in essi devono essere riassunte, su richiesta, eventuali dichiarazioni degli Associati.
L'elezione delle cariche sociali avviene sempre per scrutinio segreto.

ARTICOLO 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque, e non superiore a nove, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
Il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti a votazione:
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- Il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatto salvo il compimento di atti od operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea degli Associati.
In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:

accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
adottare provvedimenti disciplinari;
compilare il rendiconto contabile annuale;
redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;
curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
approvare il programma dell'Associazione;
fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.
Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, laddove non disposte dallo statuto, sono demandate ad apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea degli Associati.
Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi agli Associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.
Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
Gli avvisi di convocazione del Consiglio, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a tutti i membri con avviso idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri. Tutte le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la deliberazione approvata dal Presidente.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente, di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.
I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per un mandato.
Le prestazioni di tutti i consiglieri eletti sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate da questi sostenute

In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri procedono a cooptare il mancante sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea degli Associati

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

ARTICOLO 17 – NOMINA DEI MEMBRI

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

ARTICOLO 18 – DURATA DEI MEMBRI

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che erano in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

ARTICOLO 19 – IL PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee. Il Presidente può conferire procura a uno o più Soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni. e può essere rieletto. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare, compete al Presidente:

predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione

redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione

vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione

determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli Associati

emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e i compensi.

Per i casi di indisponibilità, ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

ARTICOLO 20 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ARTICOLO 21 – IL TESORIERE

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri sono tenuti dal Segretario.

È responsabile della contabilità e dell'amministrazione. Compila i rendiconti annuali e redige le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio Direttivo. È preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e istituzioni finanziarie. Il Tesoriere non potrà in nessun modo ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano. È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

ARTICOLO 22 – IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che sottoscrive insieme al Presidente. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento

delle attività esecutive che si rendono necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta dei libri verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei Soci.

ARTICOLO 23 – RIUNIONE DEI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, si riunisce, di norma, una volta a semestre e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo convochi il Presidente o colui che ne fa le veci o due membri del Consiglio stesso con richiesta scritta.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 24 – ORGANO DI CONTROLLO

È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo è composto da un revisore legale iscritto al relativo registro.

Gli adempimenti propri dell'Organo di Controllo sono:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 25 – I PROBIVIRI

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare, secondo modalità da stabilire, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli Associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ARTICOLO 26 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio sarà compilato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 27 – PATRIMONIO SOCIALE

Proventi ed entrate dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

quote sociali annuali dei Soci;

eventuali contributi volontari dei Soci;

eventuali contributi volontari dei terzi;

eventuali contributi volontari versati dai Soci che partecipano a specifiche attività formative;

donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;

rimborsi derivanti da convenzioni;

entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'Associazione;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità Associative;
rimborso da parte di terzi di somme spese per conto dell'Associazione e anticipate dai Soci;
entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.
Tutti o alcuni dei già menzionati proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell'Associazione.
Le elargizioni liberali di denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'organizzazione; l'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo d'interesse dell'Associazione.
È fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Fondo di costituzione e patrimonio sociale
Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli Associati fondatori fanno in sede di costituzione dell'Associazione.
Il patrimonio sociale è costituito da:
beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di Soci o terzi.

ARTICOLO 28 – BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 29 – REGOLAMENTI

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, l'Assemblea può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

ARTICOLO 30 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Associazione garantisce a tutti gli Associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

ARTICOLO 31 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo, e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 117/2017, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ARTICOLO 32 – NORME DI RINVIO

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione e le eventuali norme regolamentari o statutarie in contrasto non sono efficaci nei confronti della struttura nazionale e dei soci.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del registro unico nazione del terzo settore e/o iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, i medesimi registri verranno istituti e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Direzione provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale di Albano Laziale – Agenzia delle Entrate